

N. R.G. 23346/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA

Presidente Relatore

dott. MARIANNA GALIOTO

Giudice

dott. GUIDO VANNICELLI

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 23346/2013 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. MATTEO MILANESE (C.F. MLNMTT76D29C933Y) del foro di Como e dell'avv. ALESSANDRO PELOSI (PLSLSN74R08F158J) del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il secondo in PIAZZA DIAZ, 7 20123 MILANO;

ATTORE

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA MARCIANO' (MRCMGH50E63M018M) del foro di Paola, elettivamente domiciliato presso l'avv. PIERLUIGI FERRI, VIA LAMARMORA, 36 20122 MILANO;

CONVENUTO

e nei confronti di

██████████ (C.F. ██████████);

LITISCONSORTE NON COSTITUITO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come segue:

**per l'attore:**

*"Voglia l' ill.mo Giudice adito:*

***Nel MERITO:***

- *Dichiarata la propria competenza, ed accertata la grave violazione da parte del sig. ██████████ alle obbligazioni in capo al Trustee avendo tenuto una cattiva gestione del ██████████ Trust (C.F. ██████████ con sede in Milano piazzale ██████████ ed avendo agito in palese conflitto di interessi, confermare nel merito il provvedimento di revoca del Trustee dott. ██████████ adottato dal*



Giudice dott. Guido Vannicelli al termine del procedimento ex art. 700 c.p.c. rubricato al n. R.G. 84177/2012 del Tribunale di Milano.

**In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre il 15% di rimborso forfettario per legge, oltre I.V.A. e C.P.A., mediante Distrazione in favore dei procuratori che le hanno anticipate.**

**Non si accetta il contraddittorio su domande nuove o diverse.**

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

Sebbene la causa sia stata ritenuta matura per la decisione, per mero scrupolo difensivo, senza alcuna accettazione del contraddittorio né inversione dell'onere probatorio rispetto a quanto stabilito dall'art.2697 II comma c.c., parte attrice insiste per l'ammissione dell'Interrogatorio formale del dott. [REDACTED] sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che "In data 07.09.2011 riceveva la contestuale notifica del precetto e del decreto ingiuntivo n. 28563/2011 provvisoriamente esecutivo messo nei suoi confronti e della società [REDACTED] s.r.l. in Liquidazione". (Si rammostrerà al teste il doc. 1 del ricorso cautelare) (Teste: [REDACTED]);
- 2) Vero che "In data 13.09.2011 trasferiva al [REDACTED] SRL TRUST l'unico immobile di sua proprietà ancora libero da ipoteche e pignoramenti" (Si rammostrerà al teste il doc. 7 e 8 del ricorso cautelare) (Teste: [REDACTED]);
- 3) Vero che "In data 28.11.2011 riceveva la notifica del decreto ingiuntivo n. 34267/2011 emesso nei suoi confronti e della società [REDACTED] s.r.l. in Liquidazione". (Si rammostrerà al teste il doc. 2 del ricorso cautelare) (Teste: [REDACTED]);
- 4) Vero che "In data 12.01.2012 riceveva dall'Avv. Matteo Milanese una lettera con la quale le veniva richiesto, in nome e per conto dell'Avv. Giancarlo Pelosi, la produzione del Programma di liquidazione, lo Stato di bilancio, l'elenco debiti e crediti l'inventario ed il bilancio del [REDACTED] SRL TRUST" (Si rammostrerà al teste il doc. 11 del ricorso cautelare) (Teste: [REDACTED]);
- 5) Vero che "In data 28.02.2012 approvava, in qualità liquidatore della [REDACTED] s.r.l. in Liquidazione, la nota integrativa del bilancio al 31.10.2011". (Si rammostrerà al teste il doc. 12 e 13 del ricorso cautelare) (Teste: [REDACTED]);
- 6) Vero che "In data 10.07.2012 il dott. Pertile, sez V° civile Tribunale di Milano R.G. 30/2012, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 34267/2011". (Si rammostrerà al teste il doc. 2 del ricorso cautelare) (Teste: [REDACTED]);
- 7) Vero che "Nonostante la pendenza della causa revocatoria, R.G. 3846/2012, per ottenere la revoca dell'immobile da lei trasferito in data 13.09.2011 al [REDACTED] SRL TRUST, ha continuato a disattendere alla richiesta di rendicontazione sul programma di liquidazione del [REDACTED] SRL TRUST avanzata dall'attore ed alle richieste di pagamento dei titoli esecutivi notificati dall'Avv. Pelosi". (Si rammostrerà al teste il doc. 9 del ricorso cautelare ed i docc. 42, 43 della ns. memoria autorizzata nel proced. cautelare) (Teste: [REDACTED]);
- 8) Vero che "solo dopo l'ordine del Giudice dott. Guido Vannicelli depositava in data 08.01.2013 una bozza del rendiconto 2011 e 2012 del [REDACTED] SRL TRUST privo di data certa". (Si rammostrerà al teste il doc. 7 della presente memoria ed i docc.1 e 2 comparsa ctp nel proced. cautelare) (Teste: [REDACTED]);
- 9) Vero che "In base ai rendiconti 2011 e 2012 del [REDACTED] SRL TRUST da lei depositati nel procedimento cautelare in data 08.01.2013, risulta un credito in suo favore per complessivi €. 1.273.292,54." (Si rammostrerà al teste il doc. 7 della presente memoria ed i docc.1 e 2 comparsa ctp nel proced. cautelare) (Teste: [REDACTED]);



10) Vero che "L'importo del suo credito di €. 1.273.292,54 risulta invariato sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012 rispetto ai rendiconti 2011 e 2012 del [REDACTED] SRL TRUST da lei depositati nel procedimento cautelare in data 08.01.2013". (Si rammostrerà al teste il doc. 7 della presente memoria ed i docc.1 e 2 comparsa ctp nel proced. cautelare) (Teste: [REDACTED])

11) Vero che "dal 15.12.2010 abita ed utilizza gratuitamente l'immobile sito in Milano, [REDACTED] di proprietà del [REDACTED] SRL TRUST". (Teste: [REDACTED])

**per il convenuto [REDACTED]:**

"Voglia l'On.le Tribunale adito ,ogni contraria istanza ,eccezione e deduzione respinta, accertati i fatti per cui è causa, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, revocare il provvedimento adottato dal Tribunale di Milano in data 22.01.2013 che ha disposto la revoca del Dr. [REDACTED] dalla carica di Trustee del [REDACTED] Srl Trust e la sua sostituzione con il Dott. [REDACTED]

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In via istruttoria chiede l'ammissione della documentazione sino ad ora prodotta nonché, interrogatorio formale del Dr. [REDACTED] attuale Trustee e legale rapp.te del [REDACTED] Trust Srl sulle seguenti circostanze.

- 1) "Vero che il Dr. [REDACTED], durante il periodo in cui ha operato nella sua qualità di Trustee, ha tenuto una corretta gestione del Trust";
- 2) "Vero che il Dr. [REDACTED], a seguito della sua nomina a Trustee del [REDACTED] Trust Srl, ha constatato che non vi sono state diminuzioni patrimoniali e/o. inadempienze da parte del precedente Trustee (Dr. [REDACTED]);
- 3) "Vero che le somme per il presunto credito vantato dall'Avv. Pelosi erano state accantonate così come prevede la normativa in materia";
- 4) "Vero che il patrimonio del Trust non era e non è deficitario";
- 5) "Vero che il Dr. [REDACTED] non si è appropriato della somma di €. 1.273.293,00 di cui peraltro è creditore e che il predetto importo risulta facente parte del patrimonio del [REDACTED] Trust Srl";
- 6) "Vero che sono stati adempiuti dal dr. [REDACTED] in qualità di Trustee gli obblighi relativi alla rendicontazione".



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

L'attore avv. GIANCARLO PELOSI

- o quale creditore di [REDACTED] SRL,

premessa le difese svolte nell'ambito del procedimento cautelare n.84177/2012, ha citato in giudizio

- il dr. [REDACTED]
- e il dr. [REDACTED] quest'ultimo quale attuale trustee e legale rappresentante del TRUST [REDACTED] SRL,

chiedendo la conferma del provvedimento d'urgenza emesso il 22/26.1.2013 dal gd nell'ambito di tale procedimento cautelare nei confronti di [REDACTED] provvedimento con il quale:

- è stata disposta la revoca del [REDACTED] da trustee del trust liquidatorio istituito dalla srl, revoca conseguente:
  - o ad inadempimento degli obblighi di rendicontazione da parte del trustee dr. [REDACTED] unico socio e anche liquidatore della srl;
  - o alla stessa architettura del trust, carente quanto alla tutela dell'interesse dei creditori;
  - o al conflitto di interesse in capo al [REDACTED] quale settlor, trustee e beneficiario ultimo (quale socio unico di [REDACTED] SRL) del trust;
- è stato sostituito al [REDACTED] un nuovo trustee in persona del dr. [REDACTED]

provvedimento del seguente tenore:

"

**PREMESSO**

*che in data 24/12/2012 questo giudice, in parziale accoglimento della domanda cautelare del ricorrente, ha emesso ai sensi dell'art. 669 sexies co. 2° c.p.c. il decreto che di seguito si riporta:*

"

**RILEVATO**

*che l'avv. Giancarlo PELOSI, assumendosi e documentandosi creditore per oltre 250.000 euro (di cui quasi 200.000 in forza di titoli esecutivi definitivi o provvisori<sup>1</sup>) sia della [REDACTED] s.r.l. che del socio unico ed oggi liquidatore di quest'ultima [REDACTED] ha dedotto (e del pari documentato):*

*- che la [REDACTED] s.r.l., posta in liquidazione il 23/10/2008, ha conferito tutti i propri immobili in un Trust istituito il 15/12/2010 di cui lo stesso liquidatore [REDACTED] era ed è settlor, Trustee e (quale socio unico della [REDACTED] s.r.l.) "beneficiario ultimo", beneficiari immediati risultando la "massa dei creditori della società [REDACTED] s.r.l. in liquidazione come risultanti dalle scritture contabili della stessa alla data dell'istituzione del presente trust nonché quegli altri eventuali che assumano la qualità di creditori ai sensi del codice civile e muniti di un titolo valido ed efficace"<sup>2</sup>;*

*- che con successivo atto di dotazione di beni a trust rogato sempre dal notaio CHIODI DAELLI il 13/9/2011 il medesimo [REDACTED] in significativa coincidenza con la notificazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal PELOSI per € 67.562,43 in linea capitale (7/9/2011), ha conferito nel [REDACTED] s.r.l. TRUST tutti i propri immobili che a quella data erano ancora liberi da gravami<sup>3</sup> (atto impugnato ex art. 2901 cod. civ. dal ricorrente: causa n. 3846/2012 R.g. Tribunale di Milano chiamata per la precisazione delle conclusioni il 5/2/2013);*

<sup>1</sup> Cfr. all. 1 - 4

<sup>2</sup> Cfr. all. 6. La clausola citata è la n. 13).

<sup>3</sup> Cfr. docc. 7 & 8.



- che l'atto istitutivo del Trust, attesa la sua assoluta opacità per la mancanza di pubblicità, l'omessa nomina del consueto enforcer, l'assenza di qualsiasi stato patrimoniale e del programma di liquidazione previsto dal punto c) delle premesse dell'atto istitutivo, era in realtà uno strumento volto unicamente a sottrarre i beni della società e personali all'azione esecutiva dei creditori,

che Giancarlo PELOSI ha quindi chiesto in via d'urgenza la revoca in via anticipata e cautelare del [REDACTED] dalla carica sia di trustee che di liquidatore, evidenziando:

- l'assenza di qualsivoglia rendicontazione in violazione dell'art. 19 dell'atto istitutivo, nonostante la richiesta sul punto (ex art. 19.4 del medesimo atto) rivoltagli dall'avv. MILANESE il 12/1/2012<sup>4</sup>;
- l'omessa appostazione nel bilancio della [REDACTED] s.r.l. dei crediti certi, liquidi ed esigibili del ricorrente;
- l'avvenuta violazione dell'obbligo legale di postergazione mediante stanziamento ex se ed in proprio favore nel bilancio al 31/10/2011 della somma di ben € 1.273.293,00 mediante un non meglio precisato "rimborso debiti verso soci/ finanziatori", con parallelo azzeramento della liquidità sociale;<sup>5</sup>
- l'acquisto sine causa, in qualità di trustee, dalla conoscente [REDACTED] dell'immobile di [REDACTED] in Milano ove il convenuto risiedeva ed avevano sede sia la liquidazione che il Trust;

#### RITENUTO

allo stato non potersi dubitare della qualità di creditore personale del [REDACTED] e -quel che qui conta- della [REDACTED] s.r.l. in capo a Giancarlo PELOSI, per un importo in linea capitale che dai titoli giudiziali prodotti non può ritenersi inferiore ad € 197.462,85 soltanto in linea capitale;

che le evidenze fattuali e documentali sin qui citate rendono indispensabile, al fine di evitare che il trustee compia ulteriori violazioni dei suoi doveri istituzionali e possa ulteriormente dissipare o comunque distogliere (a favore proprio o di terzi 'amici') i beni residui del Trust, la sua immediata sostituzione -del resto espressamente consentita all'autorità giudiziaria in via ordinaria dalla clausola 20.2 dell'Istituzione di Trust- con soggetto veramente imparziale che consenta al [REDACTED] S.R.L. TRUST di realizzare effettivamente e celermente le finalità liquidatorie sue proprie;

che inoltre l'assoluta opacità della condotta del [REDACTED] in totale violazione totale dei doveri di rendicontazione su di lui incombenti quale trustee, l'inconsistenza e dilatorietà delle difese da lui opposte all'odierno ricorrente nella causa revocatoria, e gli indebiti rimborsi (nonché ingiustificati acquisti) che la sua contemporanea qualità di liquidatore, settlor, trustee e proprietario gli ha sinora consentito di operare impunemente, integrano quel pericolo di secondo grado che giustifica -ed anzi impone- l'adozione del provvedimento di revoca inaudita altera parte ai sensi del secondo comma dell'art. 669 sexies c.p.c.;

che invece non pare rispondere ad un concreto interesse del PELOSI, salva ogni miglior futura determinazione, la revoca del [REDACTED] dalla carica liquidatoria, posto che ogni attività di liquidazione dei beni e soddisfazione dei creditori della [REDACTED] s.r.l. è attualmente di diritto e di fatto demandata al [REDACTED] S.R.L. TRUST,

<sup>4</sup> V. all. 11

<sup>5</sup> Cfr. i punti C IV e D della nota integrativa al bilancio prodotta sub doc. 12.



P. T. M.

visti gli artt. 669 sexies co. 2° e 700 c. p. c.,

1) **revoca con effetto immediato** [redacted] [redacted] [redacted] dalla carica di trustee del [redacted] S.R.L. TRUST istituito con atto rogato il 15/12/2010 dal notaio CHIODI DAELLI di Milano ai nn. [redacted] di suo Rep., e Raccolta;

2) **sostituisce al convenuto nella carica di trustee del Trust indicato al precedente capo 1) il dr.** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

che, notificati il ricorso ed il decreto di cui sopra nello strettissimo termine prescritto, [redacted] [redacted] -in proprio e nella sua duplice qualità- si è costituito con ampia comparsa chiedendo la reiezione di tutte le domande cautelari del PELOSI e la revoca del decreto interinalmente emesso;

che all'udienza il ricorrente ha fra l'altro dichiarato di rinunciare ad ogni domanda di revoca del [redacted] dalla carica di liquidatore della [redacted] s.r.l., limitandosi nel successivo scambio di memorie ad insistere per la conferma del decreto;

#### OSSERVA

A) *Nell'ampio contraddittorio cautelare, le parti si sono purtroppo a lungo intrattenute -attingendo e forse superando il limite della dialettica e retorica processuali- sulla rispettiva credibilità anche personale, professionale e morale.*

*Trattasi all'evidenza di orpelli che nulla hanno a che vedere con il tema del presente procedimento, spiegabili con l'assunzione della difesa tecnica ad opera di stretti congiunti delle parti.*

*Non se ne terrà pertanto alcun conto neppure -attesa anche la reciprocità della denigrazione- ai fini delle spese processuali.*

B) *All'iniziativa del PELOSI nonché indirettamente al provvedimento provvisorio il resistente -o meglio, agendo il [redacted] sia uti singulus che quale settlor, trustee ed ultimo beneficiario del [redacted] S.R.L. TRUST<sup>6</sup>, le parti resistenti- hanno anzitutto opposto alcune obiezioni processuali.*

B).1 *La prima di esse è che Giancarlo PELOSI difetterebbe di legittimazione attiva per inesistenza del credito azionato; nel senso che questo, essendo portato da decreti ingiuntivi tutti -tranne uno- ancora sub iudice e solo in parte muniti della clausola di provvisoria esecutività, sarebbe privo del necessario carattere della certezza e definitività.*

*A parte che seguendo il filo del ragionamento del resistente l'eccezione risulta 'autorispondente', che almeno uno dei titoli sui quali si fonda il credito dell'attore (legittimando il suo interesse alla revoca e sostituzione del trustee di un TRUST istituito proprio per il soddisfacimento dei creditori anteriori della [redacted] s.r.l.) ha i caratteri che il [redacted] pretenderebbe, nella presente sede cautelare è necessario e sufficiente che il PELOSI offra una prova sommaria della mera verosimiglianza del suo credito.*

*Ed a fronte di almeno due decreti (i nn. 28563 e 34267/2011 emessi dal Tribunale di Milano rispettivamente per € 67.562,43 e 128.425,46 in linea capitale) i quali sono già stati oggetto di vaglio positivo da due diversi giudici dell'opposizione mediante ordinanze che hanno nell'un caso confermato e nell'altro concesso la provvisoria esecuzione ai sensi degli artt. 649 e 648 c.p.c., può ritenersi in questa sede che tale onere sia stato assolto.*

<sup>6</sup> D'ora in poi, per brevità, il TRUST.



B).2 Secondo l'attenta prospettazione dei resistenti, l'istanza del PELOSI per la revoca di [REDACTED] dalla carica di trustee sarebbe poi inammissibile:

- perché essa costituisce in realtà il petitum della causa di merito, onde il suo accoglimento integrerebbe "una illegittima configurazione cautelare che verrebbe data ad una pronuncia che è (...) prettamente appartenente al merito della cognizione piena";
- perché proposta in violazione dell'art. 20.2 dell'atto istitutivo del TRUST, giusta il quale la revoca o la sostituzione del trustee è rimessa al Presidente del Tribunale.

Alla prima obiezione deve risponderci che l'unico limite ricavabile dal sistema -e comunque discusso, nel silenzio della norma- all'anticipazione in via urgente ed interinale degli effetti della decisione sul merito del diritto cautelando in cui si sostanzia il rimedio previsto dall'art. 700 c.p.c. è rappresentata dalla irreversibilità della modificazione della situazione giuridica del convenuto, tale per cui un provvedimento che anticipi gli effetti del provvedimento definitivo del merito in modo non più reversibile non potrebbe essere emesso in via cautelare.

Ciò non può per definizione verificarsi nel caso di specie, in cui il soggetto terzo eventualmente designato quale trustee potrebbe sempre essere a sua volta utilmente sostituito, ricorrendone le condizioni, da altri, ivi compreso lo stesso [REDACTED]

E del resto il sistema processuale prevede in una situazione per certi aspetti analoga di 'amministratore di un patrimonio separato altrui', e in particolare al terzo comma dell'art. 2476 cod. civ., la revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata già in via cautelare, la quale va necessariamente proposta prospettando nell'eventuale merito (anche) una domanda di revoca dall'amministrazione in via definitiva; ciò che consente anche di concludere, difettando l'istituto del trust di analoga disposizione processuale, che il ricorso del PELOSI assolve fra l'altro, al requisito della residualità pure previsto dal primo inciso dell'art. 700 c.p.c. per l'ammissibilità della tutela cautelare atipica.

Quantò alla seconda obiezione, basterà rilevare come da un lato la rimessione statutaria della decisione sulla revoca o sostituzione del trustee sia rimedio di natura non processuale ma lato sensu negoziale (mandato congiunto ora per allora fatto dalle parti a tale organo), che può in ogni caso ben concorrere con la revoca chiesta in via urgente al giudice competente; e dall'altro che l'operatività e conformità a legge di tale clausola pare quantomeno dubbia, potendo al Presidente del Tribunale in quanto organo dotato di competenze proprie essere attribuite tutte e sole le incombenze che ad esso demanda la legge, e non certo tutte quelle altre che qualunque soggetto decidesse negozialmente di conferirgli quasi si trattasse di un organo di mediazione (in ciò dovendosi parzialmente correggere un inciso della motivazione del decreto).

C) Anche la probabilità della fondatezza del diritto azionato dal PELOSI è stato oggetto di una penetrante critica ad opera della difesa dei resistenti, che ha tentato di confutare le censure di inadempienza di doveri di legge e di atto istitutivo che il ricorrente ha rivolto ad [REDACTED] confutazione che ha trovato un supporto documentale nella produzione in giudizio di due rendiconti del TRUST per gli esercizi 2011 e 2012, con relative note esplicative.

C).1 Particolarmente significativa è la replica del [REDACTED] alla questione dello stanziamento fatto a favore di se stesso per l'importo di € 1.273.293,00 che egli avrebbe erogato a titolo di finanziamento alla [REDACTED] s.r.l., secondo cui appunto di questo si tratterebbe: un mero stanziamento, senza deroga alla regola della postergazione dei finanziamenti dei soci di ss.r.l.

Ma la gravità dell'appostazione, peraltro contraddetta dalla pretesa del [REDACTED] di compensare sin d'ora quanto egli deve indennizzare ai creditori per la confessata occupazione di uno degli



immobili conferiti al TRUST<sup>7</sup> (ché se il credito non è esigibile, neppure può esser speso in compensazione senza un assenso dei creditori a protezione e miglior soddisfazione dei quali il TRUST sarebbe stato istituito), sta proprio nel costituire l'epifenomeno di quell'insanabile conflitto di interessi che nasce dall'assommarsi in capo ad [REDACTED] di ogni potere sul patrimonio e sulla gestione sia della [REDACTED] S.R.L. che del TRUST, senza alcun contrappeso interno a favore di quei creditori che pure istituzionalmente dovrebbe in via esclusiva e primaria tutelare.

E' questo il luogo per ribadire, approfondendo quanto già provvisoriamente statuito il 24/12/2012, che un trust liquidatorio può essere configurato -senza volutamente qui affrontare il tema della sua conformità all'ordine pubblico economico italiano con speciale riguardo alla liquidazione delle società di capitali- sia quale trust per uno scopo (il soddisfacimento dei creditori dell'impresa) sia quale trust per beneficiari (i creditori dell'impresa): il che può esser perseguito con soluzioni tecniche diverse, ma non consente in ogni caso di ritenere conforme alla ratio dell'istituto una struttura in cui disponente, trustee ed ultimo beneficiario coincidano e sia invece assente un guardiano.

A voler infatti configurare il trust liquidatorio come trust di scopo, esso dovrebbe avere necessariamente un guardiano, ed infatti tutte le leggi straniere note allo scrivente che disciplinano i trust per uno scopo non benefico lo prevedono.

Se invece si optasse per il tipo 'trust per beneficiari', lo stesso dovrebbe quantomeno prevedere -in assenza di un enforcer- che i beneficiari stessi siano titolari di effettivi poteri di controllo sull'operato del trustee, ad esempio partecipando a un comitato chiamato ad esprimere pareri vincolanti rispetto a specifici atti del trustee.

Nulla di tutto ciò è previsto nel TRUST in esame, la cui architettura giuridica ha infatti consentito al [REDACTED] - non solo di stanziarsi in tre contemporanee vesti (socio creditore, trustee e liquidatore) il cospicuo finanziamento,

- ma altresì di acquisire a sua discrezione nuovi beni (l'appartamento di [REDACTED] in Milano) e cedere al TRUST (segregandoli in danno dei creditori personali, fra i quali lo stesso ricorrente) gli unici beni di proprietà personale non gravati da pignoramenti e ipoteche, in ambedue i casi senza che l'importo dei debiti della [REDACTED] s.r.l. (rendicontati, oltre a quelli verso lo stesso [REDACTED] per soli altri € 292.424,00<sup>8</sup>) lo giustificasse in alcun modo;

- nonché di utilizzare alcuni di quegli immobili personalmente e senza corrispettivo;

- il tutto senza alcuna rendicontazione ai creditori che pure gliene avevano fatto richiesta (i rendiconti, senza data certa, sono stati finalmente depositati soltanto in data 8/1/2013) e soprattutto, come sottolineato ad altri fini dallo stesso [REDACTED]<sup>9</sup>, senza pubblicità di sorta.

Il che disegna un meccanismo giuridico totalmente insoddisfacente per i creditori che pure dovrebbe istituzionalmente tutelare: ed invece idoneo di fatto, a ben vedere, a perseguire efficacemente il solo interesse -personale ed uti socius (unico)- dello stesso [REDACTED] a procrastinare la liquidazione della [REDACTED] s.r.l. e ad impedire sine die ogni iniziativa recuperatoria dei creditori di quella e personali sui numerosi immobili già della [REDACTED] s.r.l. e suoi propri.

C).2 Con il che si è data già risposta alle altre obiezioni dei resistenti in merito alle finalità di tutela dei creditori che il TRUST istituzionalmente e il [REDACTED] nella sua veste di trustee starebbero

<sup>7</sup> Per la quale v. pagg. 14 e s. della sua memoria del 7/1/2013.

<sup>8</sup> Si veda la colonna delle passività sub doc. 2 conv.

<sup>9</sup> Alla pag. 11 della sua memoria del 7/1/2013.



perseguendo (pag. 10 della memoria costitutiva); alla natura dei crediti al passivo del TRUST (pag. 11 ibidem); al significato da attribuire alla devoluzione al TRUST di beni personali o -previo acquisto- di terzi (pagg. 11 e 13 - 14); non senza sottolineare che, se davvero la preoccupazione del trustee fosse quella di tutelare tutti i 'reali' creditori della [REDACTED] s.r.l. nel rispetto della legge (richiamata implicitamente o espressamente dagli artt. 1, 9 e 27 dell'atto istitutivo) e della giurisdizione (art. 11) italiane, non può in alcun modo giustificarsi il rifiuto, ribadito in questa sede, di assolvere -sia pur con riserva di ripetizione- alle ingiunzioni di pagamento che l'autorità giudiziaria ha prima pronunciato e quindi reso esecutive a carico della [REDACTED] S.R.L.

**D) Se quindi:**

- al trustee sono di fatto attribuiti poteri illimitati (ivi compreso quello di 'convenire con se stesso' e prelevare compensi ex art. 22 atto istitutivo) e, soprattutto, incontrollabili e non soggetti ad alcuna specifica pubblicità;
- [REDACTED] ha pienamente utilizzato tali poteri in modi che, come denunciato al ricorrente e qui sinteticamente riepilogato, rispondono ad interessi altri e diversi rispetto a quelli dei pochissimi creditori della [REDACTED] s.r.l., ed anzi sono in concreto con quelli confliggenti;
- senza oltretutto, ad oltre due anni dalla istituzione del TRUST, che sia neppure abbozzato quell'"efficace programma di liquidazione" che costituirebbe la premessa espressa e il senso ultimo della segregazione patrimoniale in questione<sup>10</sup>,

non può contestarsi che nella specie che il diritto del creditore Giancarlo PELOSI al rispetto da parte del trustee delle norme pattizie e di legge poste a fondamento del TRUST è sottoposto al pericolo di un pregiudizio attuale e di difficile riparabilità, ovè [REDACTED] proseguisse a rivestire tale carica.

Unico appropriato rimedio a tale pericolo pare, in attesa della pronuncia definitiva di merito, la destituzione del [REDACTED] e la sua sostituzione con professionista realmente terzo già disposta con decreto; la cui remunerazione non sembra tale, a fronte del pingue attivo del TRUST e della pochezza dei crediti non postergati, a pregiudicare la soddisfazione di questi ultimi paventata dai resistenti.<sup>11</sup>

**E) Segue da quanto precede l'integrale conferma del decreto emesso il 24/12/2012; che soltanto andrà integrato precisando che al trustee spettano tutti i poteri derivanti dalla legge e dall'atto istitutivo del TRUST, nessuno escluso, ivi compreso quello di procedere tramite notaio di sua scelta ed a spese del TRUST alle dovute modificazioni dell'atto istitutivo dello stesso imposte dalla sua nomina giudiziale.**

**F) Le spese del presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 669 co. 6° e 7° c.p.c., vanno infine poste a carico solidale di [REDACTED] in proprio e del [REDACTED] S.R.L. TRUST, e possono congruamente liquidarsi -tenendo conto, quanto al valore della domanda, dei crediti allegati dal [REDACTED] e quanto al pregio delle difese, alla particolarità e complessità dei temi di causa trattati nei due atti depositati- in € 11.000,00, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, notifica e copia per complessivi € 629,19; ed oltre sull'imponibile al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto alle rispettive aliquote di legge.**

**P. T. M.**

**letti gli artt. 669 sexies co. 2° ultima parte, 669 octies co. 6° e 7° e 700 c.p.c.,**

**1) conferma il decreto emesso fra le parti in data 24/12/2012;**

<sup>10</sup> A mente della prima pagina dell'atto istitutivo.

<sup>11</sup> Cfr. pag. 20 della compara di costituzione.



2) conferisce al dr. [REDACTED] già sostituito ad [REDACTED] quale trustee del [REDACTED] S.R.L. TRUST, tutti i poteri attribuiti al trustee dalla legge applicabile e dall'atto istitutivo, autorizzandolo alla modifica di quest'ultimo in conformità al presente provvedimento mediante atto modificativo che stipulerà presso notaio di sua scelta al spese del trust;

3) condanna il [REDACTED] S.R.L. TRUST ed [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese del procedimento, che liquida in complessivi € 11.629,19, oltre su € 11.000,00 al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto alle rispettive aliquote di legge."

Il convenuto [REDACTED] ha contrastato la domanda avversaria confutando gli argomenti posti a base della motivazione del provvedimento d'urgenza, in particolare:

- negando propri comportamenti tali da giustificare la revoca dalla carica di trustee, a suo dire essendo emerso dalla ricostruzione del nuovo trustee, il dr [REDACTED] (cfr. doc.1):
  - sia la non configurabilità di alcuna "sparizione" dell'importo di euro 1.273.293,00,
  - sia la consistenza attiva del patrimonio netto contabile, a differenza di quello calcolato ai fini dell'imposta sulle donazioni (cfr. doc.1);
- affermando la corretta tenuta da parte sua della contabilità, come risulterebbe dai rendiconti depositati in giudizio, tutti riportanti anche il credito vantato dal PELOSI "mediante la procedura di accantonamento";
- negando quindi la rilevanza di ogni ipotizzato conflitto di interesse in danno dei creditori sociali, come sarebbe dimostrato dalla intervenuta soddisfazione del creditore PELOSI.

Il dr. [REDACTED] cui l'atto di citazione risulta essere stato ritualmente notificato, non è comparso in giudizio.

Nelle memorie ex art.183 cpc sesto comma le difese delle parti costituite hanno ribadito le rispettive posizioni, in particolare:

- l'attore eccependo il mancato reclamo del provvedimento cautelare da parte del convenuto e la inconsistenza delle difese avversarie, posto in particolare che l'intervenuto (parziale) pagamento di esso creditore è sopraggiunto solo dopo la nomina del nuovo trustee in via d'urgenza così come la rendicontazione richiesta da esso creditore e beneficiario del trust secondo i termini dell'atto costitutivo era stata fornita solo dopo l'instaurazione del procedimento cautelare;
- il convenuto [REDACTED] sottolineando la natura contenziosa del credito avversario, portato da decreti ingiuntivi opposti, e formulando capitoli di prova per interrogatorio formale del nuovo trustee, dr [REDACTED]

Ritenuta dal g.i. la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni come già svolte illustrandole poi nelle difese conclusionali, in particolare:

- il convenuto (comparsa) eccependo l'inammissibilità della domanda di conferma del provvedimento cautelare, posta l'idoneità di tale provvedimento ad anticipare gli effetti del giudizio di merito, e chiedendo comunque il rigetto della stessa anche "per avvenuto soddisfacimento di ogni ragione creditoria" dell'attore,
- difese queste delle quali l'attore ha eccepito l'inammissibile novità (replica), avendo comunque già richiamato quanto alla prima la disciplina ex art.669octies ottavo comma cpc (comparsa) e quanto alla seconda affermando la necessità di permanenza di un trustee neutrale fino all'esito dei giudizi di opposizione pendenti.

All'esito di tale contraddittorio, reputa il Tribunale,



- o che si ritiene competente alla fase decisoria in composizione collegiale per il combinato disposto degli artt. 50bis, primo comma n.3, e 3, comma secondo lett. a) b) dlgs n.168/2003, il regime del *trust* qui in discussione trovando la propria fonte in rapporti societari e comunque rappresentando un atto negoziale "avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti",

che la **domanda dell'attore** vada ritenuta **ammissibile** e, quanto al merito, debba poi essere **accolta**.

Al riguardo va infatti considerato:

- quanto alla ammissibilità della domanda, che ad essa non può certo ostare il regime di c.d. stabilità attenuata proprio dei provvedimenti "anticipatori" di cui al sesto comma dell'art.669octies cpc tra i quali rientra senz'altro quello qui controverso, posto che tale regime,
  - o secondo la ricostruzione preferibile e, del resto, pressoché unanime tra gli interpreti, comporta di per sé, come in particolare denotato dalla previsione ex art.669octies decimo comma,
    - o non già la inammissibilità di domande di merito aventi lo stesso oggetto della richiesta cautelare accolta in via anticipatoria e volte ad ottenere accertamento suscettibile di acquisire la forza del giudicato circa l'esistenza o l'inesistenza del diritto cautelato,ma, al contrario, la facoltà delle parti interessate di proporre tal genere di domande in un giudizio contenzioso, passibile di sfociare in un accertamento di merito definitivo, eventualmente anche di segno contrario rispetto al contenuto del provvedimento cautelare anticipatorio e idoneo a travolgere quest'ultimo;
- quanto alla legittimazione dell'attore a domandare la revoca del trustee, che il convenuto ██████████ non ha in alcun modo smentito la ricostruzione del giudice della cautela, implicitamente ricavante tale legittimazione dalla stessa struttura del *trust*: tale ricostruzione appare poi del tutto condivisibile, ad avviso del Tribunale, considerato che:
  - o il *trust* in esame è istituito "nell'interesse dei creditori sociali" (cfr. art.1 atto istitutivo del TRUST ██████████ SRL, doc.6 fascicolo cautelare attore),
  - o ai quali è poi espressamente attribuita la veste di beneficiari primi della attività del *trustee* (cfr. *ibidem*) e la qualità di destinatari degli specifici obblighi di rendicontazione del *trustee* (cfr. art.19.4 *ibidem*)
  - o e ai quali, dunque, va anche riconosciuta la facoltà di chiedere la revoca dello stesso *trustee* a tali obblighi inadempiente,
  - o la revoca del *trustee*, del resto, essendo poi prevista -negozialmente e indipendentemente dai casi di inadempienza- dall'art.20.2 dell'atto istitutivo che attribuisce il relativo potere al Presidente del Tribunale, così confermandosi la revocabilità del *trustee*;
- quanto alla persistenza di interesse dell'attore alla domanda di revoca,
  - o persistenza negata dal convenuto sul rilievo che i crediti dell'attore fondati su titoli esecutivi sono stati -come è pacifico tra le parti, cfr. verbale udienza 8.4.2014- *medio tempore* soddisfatti dal nuovo *trustee*,

che l'attualità dell'interesse dell'attore va comunque riconosciuta, posto che, come è pacifico tra le parti, il PELOSI vanta tuttora crediti verso ██████████ SRL, sia pure contenziosi (cfr. i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti avanti il Tribunale di Messina citati a p.7 della comparsa conclusionale dell'attore nonché a p.4 della comparsa conclusionale del convenuto), cosicché la sua veste di creditore potenziale di ██████████ SRL non può essere negata e comporta un attuale interesse alla revoca di *trustee* inadempiente, senza che a ciò osti il richiamo di cui all'atto istitutivo



(cfr. art.13.1 n1) al fatto che i creditori siano "muniti di un titolo valido ed efficace", tale previsione, secondo un'interpretazione dell'atto negoziale che ne conservi una causa meritevole di tutela, riguardando i creditori quali beneficiari in senso stretto e quindi quali destinatari di pagamenti da parte del trustee e non potendo essere invece letta quale clausola che escluda i creditori sociali "contenziosi" da ogni facoltà di controllo sull'operato del trustee;

➤ quanto al merito della domanda di revoca:

○ che tale revoca è in ogni caso giustificata dalla inadempienza del convenuto rispetto agli obblighi di rendicontazione su di lui gravanti ai sensi dell'atto istitutivo del trust (cfr. art.19), obblighi, va precisato:

- in particolare operanti in favore di ciascun beneficiario (art.19.4: "Durante il corso della vita del trust ciascun beneficiario ha, individualmente ed autonomamente, il diritto al rendiconto di cui al presente articolo");
- nel caso di specie rimasti inadempiti fino alla introduzione del procedimento cautelare da parte dell'attuale attore, procedimento solo nell'ambito del quale, l'8.1.2013, il convenuto ha depositato rendiconti, a fronte di specifica richiesta risalente a un anno prima (cfr. missiva 12.1.2012, doc.11 fascicolo cautelare dell'attore);
- la cui violazione appare connotata da specifica gravità nel contesto di specie, nel quale l'intera architettura del trust, come già sottolineato nel provvedimento cautelare, vede coincidere le figure del disponente, del trustee e del beneficiario in assenza della figura del c.d. guardiano e così, in sostanza, affidata la tutela dei beneficiari ai soli loro poteri di controllo sui rendiconti da predisporre ad opera del trustee;

sicché, in definitiva, la mancata tempestiva trasmissione -al creditore che la richiedeva- da parte del [REDACTED] della rendicontazione per lui obbligatoria rappresenta inadempimento di per sé solo idoneo a fondare la pronuncia di revoca in via definitiva del MARCIANO' dall'incarico di trustee, come implicitamente richiesto dall'attore nel domandare la "conferma" del provvedimento cautelare che tale revoca ha già disposto in via d'urgenza;

○ che la conclusione cui si è appena pervenuti ha poi valenza assorbente rispetto a tutte le altre questioni discusse tra le parti (in particolare quanto alla posta di euro 1.273.293,00 riferibile a credito per finanziamento erogato alla srl dal [REDACTED] e quanto alla appostazione nel bilancio di [REDACTED] SRL prima e nei rendiconti del trustee poi dei crediti del PELOSI portati da titoli esecutivi) e rende del tutto irrilevante la prova orale dedotta dal convenuto per interrogatorio formale del dr. [REDACTED] prova:

- articolata in capitoli tesi a dimostrare la regolarità contabile e gestoria dell'operato del [REDACTED] senza che dai capitoli nulla possa inferirsi quanto ad una tempestiva risposta del [REDACTED] alle richieste di rendicontazione del PELOSI;
- comunque da considerare poi inammissibile in quanto:
  - da un lato l'interrogando non viene chiamato a confessare circostanze a sé sfavorevoli ma a rispondere a domande riguardanti l'operato altrui,
  - e d'altro lato, poi, ove si consideri il [REDACTED] non quale convenuto dall'attore in senso proprio ma -come sembra preferibile data l'assenza di domande nei suoi confronti- quale litisconsorte necessario citato a fini di *denuntiatio litis*, i capitoli risultano comunque formulati in via del tutto valutativa.

Per quanto fin qui detto in accoglimento della domanda dell'attore va dunque disposta in via definitiva la revoca del convenuto [REDACTED] dalla carica di trustee del [REDACTED] SRL TRUST, istituito



con atto rogato il 15.12.2010 dal notaio CHIODI DAELLI di Milano ai nn. 176291/38416 di suo Rep. e Raccolta, dovendosi poi confermare, per il resto, l'ulteriore contenuto del provvedimento cautelare riguardante la nomina di altro soggetto quale *trustee*, ulteriore contenuto rispetto alla cui conferma nessuna specifica contestazione ha svolto il convenuto.

Le **spese di lite** relative al presente procedimento contenzioso seguono la **soccombenza del convenuto** [redacted] e vanno liquidate come nel dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta, con applicazione, ai sensi dell'art.5 sesto comma del regolamento ministeriale vigente, del quarto scaglione di cui alla tabella dei parametri forensi per i giudizi avanti al tribunale e delle opportune diminuzioni quanto alla fase istruttoria risoltasi nel solo scambio di memorie.

Nessuna pronuncia sulle spese va poi adottata quanto alla posizione del [redacted] rispetto al quale non può parlarsi di soccombenza,

- o nessuna domanda essendo stata rivolta nei suoi confronti dall'attore, che l'ha citato, si è già detto, non quale convenuto ma quale attuale *trustee* del [redacted] SRL TRUST e, dunque, quale litisconsorte necessario,

e, d'altra parte, nessuna posizione avendo preso il [redacted], non comparso nel presente giudizio, quanto alle conclusioni del convenuto [redacted].

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento della domanda dell'attore, dispone in via definitiva la revoca del convenuto [redacted] dalla carica di *trustee* del [redacted] SRL TRUST, istituito con atto rogato il 15.12.2010 dal notaio CHIODI DAELLI di Milano ai nn. [redacted] di suo Rep. e Raccolta, confermando, per il resto, il contenuto del provvedimento cautelare reso il 22/26.1.2013 da questo Tribunale nel proc. n.84177/2012;
2. condanna il convenuto [redacted] [redacted] alla rifusione in favore dell'attore [redacted] delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 488,06 per esborsi documentati e in euro 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario pari al 15% iva e cpa sul secondo importo, con distrazione in favore dei difensori avvocati MATTEO MILANESE e ALESSANDRO PELOSI dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Milano il 26 febbraio 2015, nella camera di consiglio di questo Tribunale.

Il Presidente est.

*Elena Riva Crugnola*

